

SANITÀ, Riformatori: “Proroga dei commissari illegittima: lo dice una sentenza del Consiglio di Stato”

Date : 6 Settembre 2016

Conclusa con un nulla di fatto la [riunione della maggioranza di centrosinistra, svoltasi ieri tra Governatore e partiti, per la designazione del supermanager unico della Asl regionale](#) (Azienda per la tutela della salute, Ats), resta la **proroga di 45 giorni dei commissari delle Asl**, deciso dalla Giunta per porre rimedio al vuoto dirigenziale che si verificherebbe a causa dei litigi su nomi e criteri della designazione.

Ma proprio su questa ‘trovata’ dell'Esecutivo, arriva l'allarme lanciato dai *Riformatori* che ricordano le parole di una **sentenza del Consiglio di Stato** (numero 3653 del 3 luglio 2001): «Il regime di prorogatio (legale o di fatto) non può ottenere estensione allorché si tratti di organo straordinario, temporaneo ed eccezionale». Perciò, hanno **presentato due diffide**, una al presidente della Regione e l'altra ai **commissari straordinari** delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Sardegna: “Nessuno può considerarsi in regime di prorogatio perché rischia di incorrere nel reato di peculato”. Perciò, sostengono i *Riformatori*, c'è solo un modo per uscire dal caos: **nominare subito il manager** oppure **approvare in Consiglio una leggina** che proroghi i commissariamenti.

«Con evidenza lapalissiana – hanno scritto nella **diffida ai commissari** - il quadro normativo ricondotto per procedere a tali menzionate proroghe rende le stesse illegittime, anche in violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Infatti la normativa di cui alla legge n.444/1994 non è applicabile al caso degli organi straordinari di qualsiasi amministrazione, incluso il caso delle aziende del servizio sanitario regionale. Il commissario straordinario è un organo che viene investito, in via temporanea ed eccezionale, dei medesimi poteri dell'organo amministrativo ordinario quando esso non sia in grado di operare ed il ricorso a tale strumento può considerarsi giustificato ove sussistano oggettive cause di impedimento alla costituzione, rinnovo o funzionamento dell'organo ordinario, e non anche quando esse dipendano dall'inerzia dell'amministrazione competente a nominare un altro».

La lettera si chiude con la **diffida formale ai commissari** «dall'esercitare mansioni, funzioni e compiti del commissario straordinario dell'Azienda che le era stata precedentemente affidata, dall'occupare uffici o locali della stessa azienda e dall'utilizzare materiali e apparecchiature di cui ha avuto disponibilità durante il suo irrevocabilmente cessato incarico. Ogni comportamento contrario a quanto segnalato nella presente diffida comporterebbe, quantomeno, il reato di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di peculato».

(red)

(admaioramedia.it)